

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO E AL REGISTRO PRATICANTI
APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2009

OMISSIS

Il consigliere segretario Andrea Cacopardo illustra lo schema di regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, lett. p), del D.lgs. n. 139/2005 in maniera da disciplinare organicamente le procedure di rilascio dei certificati in questione, il cui testo è stato già sottoposto all'attenzione dei consiglieri.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del seguente regolamento ai sensi dell'art. 12, lett. p), del D.Lgs. n. 139/2005 e la sua entrata in vigore dal 1° settembre 2009.

**RILASCIO DI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO E AL REGISTRO PRATICANTI**

IMPOSTA DI BOLLO	Ai sensi della L. 642/1972 sia la richiesta di certificato di iscrizione presentata dall'interessato, sia il certificato rilasciato dall'Ordine stesso, sono atti soggetti ad imposta di bollo. <ul style="list-style-type: none">• Rientrano tra i casi di esenzione le materie della previdenza e dell'assistenza sociale e della tutela giurisdizionale.
TEMPI DI RILASCIO	5 (cinque) giorni dalla formale richiesta
DIRITTI SEGRETERIA	€ 5,00 (cinque//00)
PROCEDURA DI RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none">• “Tradizionale” con presentazione diretta dell'istanza dall'interessato con firma autografa alla presenza del dipendente addetto al procedimento.• Via fax o via telematica, unitamente alla fotocopia del documento di identità. In tutti i casi sopra menzionati l'interessato dovrà, al momento del ritiro del certificato, regolarizzare la richiesta con i relativi bolli, ove dovuti.
AUTOCERTIFICAZIONE	Si precisa che il certificato di iscrizione all'Albo e al Registro Praticanti è sostituibile con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'Art. 46 del DPR 445/2000. La dichiarazione sostitutiva è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 36 del DPR 445/2000.

Si precisa che la legge di stabilità 2010 (legge183/11) – Adempimenti Ordini - prevede nell'art. 40 comma 02 che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “*Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*”